

tore noto di tutti gli Uffici di Cantone. I suoi attributi e doveri saranno determinati con un Decreto speciale.

133. I Comuni che hanno comodo di avere in luogo l'Ufficio del registro, sono obbligati a fornire il locale adattato per esso, e per gli archivj. Quest'obbligo non si estende all'abitazione degli Ufficiali del registro soprannominati. Quando non vi fossero al presente locali adattati, si procureranno a spese di tutti i Comuni del Cantone secondo il riparto che ne farà il Prefetto.

134. I Conservatori del Registro, i Cancellieri del Censo, e gli Aggiunti prestano cauzione. Essi versano a propria cura e pericolo nella Cassa pubblica che verrà loro assegnata, entro i primi cinque giorni d'ogni mese tutto l'esatto nel mese precedente.

135. Oltre i diritti di Registro essi percepiranno pure per conto della Nazione i dritti delle copie, e stratti, certificati, e ricerche, che saranno autorizzati a spedire, e fare.

Questi diritti sono determinati come segue:

1. Per la ricerca nella serie di ciascun anno indicato L. 1 —
2. Per la ricerca ed epoca indefinita L. 3 —
3. Per un estratto, o certificato (oltre il diritto di ricerca) L. 1 10
4. Per la copia dell'intero atto (ritto di ricerca) L. 3 —